

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOLDRINI, CIPELLINI, PECCHIOLI, SIGNORI e TOLOMELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1979

Valutazione a titolo onorifico delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — Come già abbiamo fatto nelle precedenti legislature per iniziativa del compianto onorevole Lombardi Mauro Silvano, ripresentiamo all'approvazione del Parlamento, per il suo alto contenuto morale e patriottico, il presente disegno di legge che già il Senato aveva approvato nel giugno 1978 e che la Camera dei deputati non ha potuto esaminare per lo scioglimento anticipato del Parlamento. Nel farlo riteniamo necessario illustrarne, sia pure succintamente, le finalità.

La storia della lotta partigiana è storia recente e l'imponente mole di studi, che da essa è già scaturita, l'ha messa in luce nei suoi aspetti politici, militari e sociali, ricercandone la genesi nelle aspirazioni popolari del risorgimento e lo sviluppo nella opposizione al fascismo e nella tragedia della seconda guerra mondiale. Nei suoi indirizzi generali di ri-

nascita popolare e nazionale, la storia della resistenza è riassunta negli articoli della Costituzione repubblicana.

Ma un importante aspetto di questo eccezionale avvenimento deve essere preso in esame. Come potè sorgere un esercito di Liberazione ed organizzarsi in modo da raggiungere tanta efficacia combattiva? In che modo si stabilirono gerarchia e disciplina e si saldò quella catena di compiti e di responsabilità che rese possibile lo svolgimento tattico e strategico della guerra di liberazione nazionale?

Ufficiali e sottufficiali si formarono in gran parte per investitura dal basso, nel fuoco dei combattimenti e nei combattimenti accrebbero la loro preparazione militare e morale. A questi requisiti unirono l'equilibrio politico allo scopo di mantenere intatta e di rafforzare l'unità fra le formazioni partigiane

e fra queste e le popolazioni, onde creare le condizioni indispensabili per il raggiungimento della vittoria sul fascismo e sul nazismo.

Il merito di questi ufficiali, sottufficiali e graduati si presenta dunque sotto il duplice aspetto militare e morale, sia nella formazioni partigiane sia in quelle regolari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che hanno combattuto dall'8 settembre in poi, in fasi diverse, contro il comune nemico. È questo merito che, fondamentalmente, noi vogliamo riconoscere con il nostro disegno di legge. Si tratta di un riconoscimento dovuto, di un tributo di gratitudine della Nazione ai quadri di un esercito che nacque nel momento più drammatico della nostra storia nazionale e spinse il Paese sulla strada maestra della libertà e della democrazia, preparando le condizioni per operare grandi trasformazioni sociali.

L'entrata del Corpo volontario di liberazione nelle Forze armate dell'esercito repubblicano ebbe un precedente storico nel risorgimento e fu quando, negli anni successivi al 1860, i volontari di Garibaldi vennero assorbiti nell'esercito del regno d'Italia con lo stesso grado che ricoprivano agli ordini del generale.

Questo nostro disegno di legge non mira a tanto. Le condizioni storico-politiche in cui venne attribuito il riconoscimento di partigiano combattente al grado ricoperto nelle unità del Corpo volontario di liberazione ai soli fini amministrativi non consentirono di adottare altri provvedimenti come nel primo risorgimento. Purtroppo per molti anni, per il faticoso affermarsi della democrazia repubblicana, molto spesso gli ufficiali e i sottufficiali partigiani, che, già in servizio permanente effettivo nelle Forze armate, continuarono a servire la patria, sono stati oggetto, anziché di particolare riconoscenza e stima, persino di un atteggiamento ostruzionistico e molto spesso discriminatorio.

Tuttavia gli ufficiali e i sottufficiali partigiani assieme con i loro partigiani ed il popolo continuano ad operare per la crescita della società ed un balzo in avanti sulla strada della redenzione e del riscatto.

Nel proporre questo disegno di legge siamo certi di attribuire un alto riconoscimento morale agli ufficiali e sottufficiali partigiani e dei corpi armati che hanno partecipato alla guerra di liberazione, ed al tempo stesso di riaffermare il valore dei grandi ideali che le nuove generazioni fanno propri nella partecipazione e nella lotta democratica per il progresso civile del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A coloro che, in qualità di ufficiali o sottufficiali, effettivi o di complemento, hanno partecipato alla guerra partigiana e che, per tale partecipazione, hanno conseguito, oltre alla qualifica di partigiano combattente, secondo quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, anche una qualifica gerarchica partigiana per un'attività di comando non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono, è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, in qualunque momento avvenuto, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto.

Art. 2.

Ai partigiani combattenti ai quali sia stata riconosciuta una qualifica gerarchica prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, è concesso, a titolo onorifico, il corrispondente grado nell'Esercito, sempre che la funzione di comando sia stata esercitata per un periodo non inferiore a tre mesi prima della data di liberazione della zona in cui operarono. In caso di periodo inferiore ai tre mesi, il grado sarà equiparato a quello immediatamente inferiore.

Art. 3.

Coloro che, nel corso della lotta partigiana, già ricoprivano il grado di ufficiale o sottufficiale, effettivo o di complemento, possono optare per il riconoscimento più favorevole.

Art. 4.

La promozione a titolo onorifico, al grado superiore, di cui all'articolo 1, è concessa anche a tutti gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di Liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi.

Art. 5.

Il periodo minimo di comando, di cui agli articoli precedenti, non è richiesto nei confronti dei:

caduti o dispersi in combattimento;

deceduti successivamente alle operazioni belliche per cause dipendenti dalla lotta di liberazione;

mutilati o invalidi o feriti in combattimento o per servizio partigiano;

deportati, ovvero imprigionati per oltre tre mesi, in conseguenza dell'attività partigiana.

Art. 6.

Le promozioni onorifiche di cui ai precedenti articoli non sono computabili ai fini della quiescenza e sono disposte con decreti del Ministro della difesa su domanda degli interessati diretta ai Distretti o Comandi militari di appartenenza, i quali provvederanno alla istruzione delle relative pratiche, avvalendosi, se del caso, dell'apposito Servizio commissioni qualifiche e ricompense ai partigiani.